

**INFORMAZIONI SULLA BANCA****BCC FELSINEA****BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DAL 1902 - SOCIETÀ COOPERATIVA**

Sede Legale e amministrativa: Via Caduti di Sabbiano, 3 – 40068 San Lazzaro di Savena (BO)

Tel.: +39 051 6037111 - Fax: +39 051 6037291

Email: info@bccfelsinea.it Sito internet: www.bccfelsinea.it

Registro delle Imprese della CCIAA di Bologna n. 16539

Iscritta all'Albo della Banca d'Italia n. 679 - cod. ABI 08472

Iscritta all'Albo delle società cooperative n. A145244

Aderente al Gruppo Bancario Cooperativo Cassa Centrale Banca, iscritto all'Albo dei Gruppi Bancari

Soggetta all'attività di direzione e coordinamento della Capogruppo Cassa Centrale Banca – Credito Cooperativo Italiano Spa

Società partecipante al Gruppo IVA Cassa Centrale Banca – P.IVA 02529020220

Aderente ai Fondi di Garanzia dei Depositanti e Obbligazionisti del Credito Cooperativo

Aderente al Fondo Nazionale di Garanzia (D.Lgs. 415/96).

**CHE COSA E' IL SERVIZIO DI DOPO INCASSO EXPORT (Incasso Assegni, Effetti e Documenti sull'Estero)**

Si tratta di un servizio di incassi cartacei effettuato dalla Banca su richiesta del cliente creditore (ordinante, cedente o traente) mediante la presentazione di documenti (finanziari e/o commerciali) allo scopo di ottenere l'accettazione e/o il pagamento da parte del cliente debitore (trassato).

I documenti contenuti nella disposizione di dopo incasso, possono essere di tipo finanziario, ovvero rappresentati da cambiali, pagherò, ricevute di pagamento, assegni, ecc. oppure di tipo commerciale, ovvero rappresentati da fatture, documenti di trasporto, di assicurazione, ecc. che a loro volta possono essere: a) rappresentativi di merce (es. polizza di carico), senza i quali la merce non può essere ritirata dal compratore; b) non rappresentativi di merce, o dimostrativi (es: lettera di trasporto aerea, ecc.), aventi solo la funzione di comprovare al compratore l'avvenuta spedizione della merce ma non necessari al compratore per ritirare le merci.

Nell'incasso contro documenti rappresentativi di merce, il venditore ha la certezza che l'acquirente potrà ritirare le merci solo dopo aver ritirato i documenti (ed aver eseguito il pagamento o l'accettazione della tratta).

**Tipologie di incassi e modalità di regolamento**

In base alle caratteristiche dei documenti presentati sono possibili diversi tipi di incasso:

- *Incasso semplice*, se la disposizione contiene solo documenti finanziari (es: tratte, pagherò, ecc.) per l'accettazione e/o l'incasso.

- *Incasso documentario*, se la disposizione contiene documenti commerciali (es: fatture, documenti di trasporto, ecc.) accompagnati o meno da documenti finanziari per l'accettazione e/o l'incasso.

In ambito internazionale, di norma, le operazioni di incasso documentario sono regolate da una specifica normativa emanata dalla Camera di Commercio Internazionale (CCI) - denominata "Norme Uniformi Relative agli Incassi" (NUI) - il cui ultimo aggiornamento è la Brochure 522 del 1995, entrata in vigore il 1 gennaio 1996.

I documenti devono essere consegnati secondo le istruzioni impartite, precisamente:

- *contro pagamento a vista*: il venditore dà istruzioni alla banca di consegnare i documenti al compratore contro il pagamento dell'importo pattuito;

- *contro accettazione di tratta*: il venditore dà istruzioni alla banca di consegnare i documenti previa accettazione di uno o più effetti da parte del debitore;

- *contro altri termini e condizioni*: il venditore dà istruzioni alla banca di consegnare i documenti contro altre condizioni, ad esempio contro rilascio di lettera di impegno del compratore ad effettuare il pagamento alla scadenza stabilita.

**CARATTERISTICHE E RISCHI TIPICI DEL SERVIZIO**

Tra i principali rischi si evidenzia:

- variazione in senso sfavorevole delle condizioni economiche (tassi di interesse ed altre commissioni e spese del servizio) ove contrattualmente previsto;

- rischio di cambio, in quanto le operazioni denominate in valuta e regolate contro Euro o in una valuta diversa da quella di denominazione, sono soggette al rischio dell'oscillazione del cambio, applicato al momento della negoziazione;

- il rischio Paese, cioè l'impossibilità di concludere l'intermediazione in valuta estera a causa di situazioni politiche, calamità naturali, etc. che possano interessare il Paese di riferimento;

- rischio di insolvenza da parte del debitore estero.

**Rischi specifici degli incassi documentari:**

Per l'esportatore:

- mancato ritiro dei documenti per rifiuto della merce;
- mancato o ritardato ritiro dei documenti per merce già in possesso del compratore;
- insolvenza del compratore
- rischio paese

Per l'importatore:

- di pagare, od impegnarsi cambiariamente, senza aver potuto esaminare la merce;
- di sopportare oneri e rischi della sosta in dogana quando la merce perviene prima dei relativi documenti.

Il rischio maggiore appare comunque il pagamento senza il preventivo controllo della merce, che potrebbe poi risultare difettosa, danneggiata o non rispondente al contratto esponendo quindi l'importatore ad incerte e costose azioni legali.

## CONDIZIONI ECONOMICHE

Le condizioni riportate nel presente foglio informativo includono tutti gli oneri economici posti a carico del cliente per la prestazione del servizio.

Prima di scegliere e firmare il contratto è quindi necessario **leggere attentamente il foglio informativo**.

SPESE FISSE / GENERICHE	€	25,00
SPESE CORRIERE	€	35,00
SPESE INSOLUTO / GENERICHE	€	25,00
COMMISS. INCASSO		0,15%
<b>GIORNI</b>		
DATA VALUTA / GENERICHE		In giornata
ACCREDITO INCASSO		12 giorni lavorativi
DATA DISPONIBILITA'		In giornata

## RECESSO E RECLAMI

### Reclami

Nel caso in cui sorga una controversia con la banca, il cliente può presentare un reclamo a mezzo lettera raccomandata A/R, fax, posta elettronica o posta elettronica certificata (pec) a:

**BCC FELSINEA**

**Ufficio Reclami**

**Via Caduti di Sabbiuo n. 3 – CAP 40068 – San Lazzaro di Savena (Bo)**

**Fax: 051 6037291**

**e-mail: [legale@bccfelsinea.it](mailto:legale@bccfelsinea.it)**

**pec: [legale@pec.bccfelsinea.it](mailto:legale@pec.bccfelsinea.it)**

che risponde entro 60 giorni dal ricevimento. Nel caso in cui il reclamo riguardi un servizio di pagamento, la banca risponde entro 15 giorni lavorativi dal ricevimento. Qualora la banca, per ragioni eccezionali, non possa rispondere entro 15 giornate lavorative, invierà al cliente una risposta interlocutoria, in cui indicherà in modo chiaro le ragioni del ritardo e specificherà il termine entro cui il cliente riceverà il riscontro definitivo, comunque non superiore a 35 giornate lavorative.

Se il cliente non è soddisfatto o non ha ricevuto risposta entro i termini di cui sopra, prima di ricorrere al giudice è tenuto a rivolgersi a:

- Arbitro Bancario Finanziario (ABF). Per sapere come rivolgersi all'Arbitro si può contattare il numero verde 800.196969, consultare il sito [www.arbitrobancariofinanziario.it](http://www.arbitrobancariofinanziario.it), ove sono anche indicati i Collegi territorialmente competenti con i relativi indirizzi e recapiti telefonici, chiedere presso le Filiali della Banca d'Italia, oppure chiedere alla banca;
- Conciliatore Bancario Finanziario. Se sorge una controversia con la banca, il cliente può attivare una procedura di conciliazione che consiste nel tentativo di raggiungere un accordo con la banca, grazie all'assistenza di un conciliatore indipendente. Per questo servizio è possibile rivolgersi al Conciliatore Bancario Finanziario (Organismo iscritto nel Registro tenuto dal Ministero della Giustizia), con sede a Roma, Via delle Botteghe Oscure 54, tel. 06.674821, sito internet [www.conciliatorebancario.it](http://www.conciliatorebancario.it);
- ad uno degli altri organismi di mediazione, specializzati in materia bancaria e finanziaria, iscritti nell'apposito registro tenuto dal Ministero della Giustizia.

Rimane comunque impregiudicato il diritto del cliente a presentare esposti alla Banca d'Italia.

## LEGENDA

### Legenda delle principali nozioni delle operazioni di Incasso assegni ed effetti/documenti

<b>Cambio</b>	Controvalore dell'Euro espresso nella divisa di un altro Paese
<b>Valuta estera</b>	Moneta diversa dall'Euro, avente corso legale in paesi esteri
<b>Negoziazione</b>	Trasformazione di banconote, assegni esteri o di traveller cheques espressi in Euro, nella valuta di un altro Paese, o viceversa.
<b>Calendario FOREX</b>	Calendario delle festività internazionali. Viene Utilizzato nel sistema dei pagamenti internazionali.
<b>Data valuta</b>	Indica, con riferimento alla data di un'operazione, la decorrenza dei giorni utili per il calcolo degli interessi.
<b>Data disponibilità</b>	Numero di giorni successivi alla data dell'operazione dopo i quali il cliente può utilizzare le somme versate.
<b>Camera di Commercio Internazionale di Parigi (ICC)</b>	Organizzazione non statale rappresentativa delle diverse branche dell'attività economica, che ha come scopo principale la facilitazione dei commerci internazionali. A tal fine, e nell'ambito delle operazioni documentarie con l'estero dal 1929 ha elaborato delle Regole Norme ed Usi uniformi relative ai crediti documentari che, aggiornate nel corso degli anni (attualmente sono in vigore le NUU. Pubblicazione 600 del 2007) sono il fondamentale riferimento di tutte le transazioni internazionali che coinvolgono il regolamento a mezzo dello strumento credito documentario e Stand-by Letter of Credit per quanto ad esse applicabili.

#### **INFORMATIVA ALLA CLIENTELA (Art. 13 Codice sulla protezione dati personali)**

Questa Banca La informa che, per dare corso ad operazioni finanziarie internazionali (ad es., un bonifico transfrontaliero) e ad alcune specifiche operazioni in ambito nazionale richieste dalla clientela, è necessario utilizzare un servizio di messaggistica internazionale.

Il servizio è gestito dalla "Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication" (SWIFT) avente sede legale in Belgio (v. [www.swift.com](http://www.swift.com) per l'informativa sulla protezione dati).

La banca comunica a SWIFT (titolare del sistema SWIFTNet Fin) dati riferiti a chi effettua le transazioni (quali, ad es., i nomi dell'ordinante, del beneficiario e delle rispettive banche, le coordinate bancarie e la somma) e necessari per eseguirle.

Allo stato, le banche non potrebbero effettuare le suddette operazioni richieste dalla clientela senza utilizzare questa rete interbancaria e senza comunicare ad essa i dati sopra indicati.

Ad integrazione delle informazioni che abbiamo già fornito ai clienti sono emerse due circostanze su cui desideriamo informarLa:

a) tutti i dati della clientela utilizzati per eseguire (tutte) le predette transazioni finanziarie attualmente vengono – per motivi di sicurezza operativa – duplicati, trasmessi e conservati temporaneamente in copia da SWIFT in un server della società sito negli Stati Uniti d'America;

b) i dati memorizzati in tale server sono utilizzabili negli USA in conformità alla locale normativa. Competenti autorità statunitensi (in particolare, il Dipartimento del tesoro) vi hanno avuto accesso – e potranno accedervi ulteriormente – sulla base di provvedimenti ritenuti adottabili in base alla normativa USA in materia di contrasto del terrorismo. Il tema è ampiamente dibattuto in Europa presso varie istituzioni in relazione a quanto prevede la normativa europea in tema di protezione dei dati.

Le ricordiamo anche che l'interessato conserva i Suoi diritti previsti dall'art. 7 del Codice in materia di protezione dei dati personali.